

Allegato - Decreto della Presidente
n. 78 di data 16/07/2025.

IL SOSTITUTO DEL SEGRETARIO
GENERALE A SCAVALCO
dott. Ivano Fontanari

Imposta di bollo pari
ad € 32,00 assolta in
modo virtuale.
Autorizzazione n.
24900/96 del
03.06.1996.

Convenzione per la gestione del “Cohousing in ambito psichiatrico” con la

Comunità della Valle di Cembra

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 395 del 18.3.2022 il Cohousing in ambito psichiatrico, finanziato a partire dal 2018 con le risorse del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, avendo avuto ricadute molto positive, è stato promosso sull'intero territorio provinciale rientrando altresì nel novero dei servizi sociosanitari individuati dalla deliberazione stessa;
- le modalità operative di gestione dei progetti di accoglienza di seguito individuate sono quelle già previste dalla deliberazione del Direttore generale n. 489 del 5.12.2017;
- con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 29 del 23.5.2022 sono stati definiti lo schema tipo di convenzione e il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico;
- con deliberazione di Giunta provinciale n. 439 del 28.3.2025 è stata data continuità al cohousing in ambito psichiatrico per il 2025 e sono stati definiti i requisiti per l'attivazione

tra

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito denominata “Azienda”),
P.IVA e C.F. 01429410226, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio Ferro,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperi n.
79

e

	- Comunità della Valle di Cembra (di seguito denominata Comunità), P. IVA	
	02163200229 e C.F. 96084540226, nella persona della Presidente, dott.ssa Laura	
	Tabarelli, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in	
	nome, per conto e nell’interesse della Comunità/Comune, nella sua qualità Presidente	
	dell’Ente medesimo;	
	si conviene e stipula quanto segue	
	Art. 1 - Oggetto	
	La presente convenzione ha ad oggetto la gestione del Cohousing in ambito	
	psichiatrico di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 439 del 28.3.2025 con la	
	Comunità della Valle di Cembra per l’attivazione di progetti di accoglienza.	
	Art. 2 - Modalità di attuazione del progetto di accoglienza	
	La Commissione istituita con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 5	
	dicembre 2017 e successive modifiche, rilascia l’idoneità ai fini dell’attivazione di	
	progetti di accoglienza. Vengono concordati gli obiettivi dell’accoglienza, la durata	
	prevista del progetto, il luogo dove si svolgerà, gli operatori che sosterranno il	
	progetto, nonché l’ammontare del contributo da corrispondere all’accogliente.	
	Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione viene firmato un accordo di	
	accoglienza tra accogliente, accolto e servizi in cui verranno specificati obiettivi ed	
	impegni reciproco.	
	Art. 3 - Referenti dell’Azienda e della Comunità	
	Azienda: il referente sanitario è il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico,	
	individuato dalla deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 23.5.2022, mentre il	
	referente amministrativo è il Dirigente del Servizio amministrazione ospedale	
	territorio del Distretto competente o suo delegato.	
	Comunità/Comune: per le attività oggetto della presente convenzione, la Comunità	

di Valle individua quale referente il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale o suo delegato. Individua inoltre referenti tecnico-operativi per la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica per il monitoraggio delle attività di cui all art. 7.

Art. 4 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

L'Azienda e la Comunità/Comune, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione. L'Azienda e la Comunità/Comune sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con atto di contitolarità repertorio n. 787 del 20.7.2022.

Art. 5 - Concorso alla spesa

Il concorso alla spesa dovuto dalla persona accolta, come definito dal punto 5.8 delle "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009, rimane di competenza della Comunità/Comune.

Art. 6 - Copertura assicurativa

L'Azienda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi alle famiglie accoglienti per i danni causati dal soggetto accolto, nel rispetto di quanto previsto in polizza aziendale; garantisce altresì la copertura assicurativa infortuni nei confronti dei soggetti accolti nei termini indicati nella polizza aziendale vigente.

Art. 7 - Monitoraggio della attività

Ai fini del buon andamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti possono

effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei progetti di accoglienza.

Art. 8 - Durata

Per i progetti di accoglienza già in essere la Convenzione decorre dal 01.01.2025 ed ha validità fino al 31.12.2025.

Per i progetti di accoglienza che si avviano in corso d'anno la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha validità validità fino al 31.12.2025.

Art. 9 - Contributo a finanziamento dei progetti

L'importo del presente accordo, definito in base all'ammontare dei costi dei progetti di accoglienza, è stabilito nella misura massima di € 4.100,00. Nel limite dell'importo stabilito dal presente accordo potranno essere attivati nuovi progetti nel caso di chiusura anticipata di uno o più di essi.

Art. 10 - Pagamenti

L'Azienda provvederà all'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

- 50% dell'importo all'avvio del presente accordo,
- 50% a fine periodo.

L'erogazione del contributo a fine periodo avverrà previa presentazione di una relazione circa il buon esito del progetto di accoglienza da parte del responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico, ed a fronte del rendiconto dei costi effettivamente sostenuti, da parte della Comunità di Valle.

In fase di avvio la Comunità invia all'Azienda la dichiarazione di avvio con data di decorrenza del pagamento della retta all'accogliente.

La relazione circa il buon esito del progetto ed il rendiconto dei costi sostenuti devono pervenire all'Azienda entro il 31.1.2026, pena la non erogazione del contributo.

Inoltre, qualora si evidenziasse il mancato utilizzo di parte o dell'intero importo già corrisposto all'avvio del presente accordo, questo verrà restituito.

	Art. 11 - Controversie	
	Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti	
	amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione	
	del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna	
	delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie	
	controdeduzioni. Eventuali controversie che dovessero insorgere dall'applicazione	
	della presente convenzione, non risolvibili in via amichevole, verranno deferite al	
	giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda, un	
	rappresentante della Comunità di Valle/Comune di Trento e Rovereto e un terzo	
	membro nominato dalla Provincia di Trento.	
	In caso si mancata definizione, anche in sede arbitrale, si dichiara fin d'ora competente	
	il Foro di Trento.	
	Art. 13 - Oneri fiscali	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della	
	Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.	
	Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972; la	
	stessa è posta a carico della Comunità di Valle e verrà assolta in modo virtuale	
	dall'Azienda.	
	Art. 14 - Disposizioni finali	
	La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del	
	D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la	
	data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione	
	documentale dell'Azienda.	
	Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in quanto	
	compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni normative e gli indirizzi	

provinciali vigenti in materia socioassistenziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Trento, li _____

Il Direttore Generale

La Presidente della Comunità della

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

Valle di Cembra

dott. Antonio Ferro

dott.ssa Laura Tabarelli